

STUDIO LEGALE
Avv. ALESSANDRA PACI
20122 MILANO – Via Crema n.15
Tel. 02-48955221 Fax 02-47717883
paci@studiolegalepaci.com
alessandra.paci@milano.pecavvocati.it

TRIBUNALE DI PAVIA

SEZIONE CIVILE

O.C.C.: ODCEC PAVIA

GESTORE DELLA CRISI: DOTT.SSA ELENA BOSELLI

DEBITORE: IVAN GABRIELE RAFFAELLI

PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

AI SENSI DELL'ART. 67 D.LGS. N. 14/2019 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Il signor Raffaelli Ivan Gabriele, nato a Milano (MI) il 16.11.1973, C.F. RFFVGB73S16F205E, residente a Ferrera Erbognone (PV), Corso della Repubblica n. 50, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Paci (C.F. PCALSN71D63D488P), con domicilio eletto presso il suo studio in Milano (MI), Via Crema n. 15, come da mandato alle liti in calce al presente atto (si indica ai fini delle comunicazioni e notifiche: PEC alessandra.paci@milano.pecavvocati.it, fax 02-47717883)

- Il ricorrente ha chiesto la nomina di un Gestore della crisi all'Organismo di Composizione della Crisi "Ordine dei commercialisti di Pavia.
- L'OCC suddetto effettuava la nomina del Gestore della Crisi (doc. 1).
- Il ricorrente provvede, pertanto, con l'ausilio del suddetto professionista, a presentare proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento, ed in particolare proposta di Ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 67 comma 1 D. Lgs. n. 14/2019 e successive modifiche.

Il presente ricorso si articola in due parti: nella Parte I viene descritta la situazione personale, economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (aspetti personali e familiari, le entrate e le spese per vivere, i beni di proprietà ed eventuali atti dispositivi, i debiti e le cause del sovraindebitamento); nella Parte II viene delineata la concreta proposta Ristrutturazione dei debiti del consumatore del signor Raffaelli, precisandone durata, attivo, passivo, tempi e modalità di soddisfacimento dei creditori, requisiti e presupposti di ammissibilità.



PARTE I - SITUAZIONE PERSONALE, ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA DEL DEBITORE

1) SITUAZIONE PERSONALE E FAMILIARE

Il signor Raffaelli vive, solo, a Ferrera Erbognone (PV), Corso della Repubblica n. 50 (doc. 2 carta d'identità e codice fiscale Raffaelli, doc. 3 certificato contestuale di residenza e stato di famiglia).

Il ricorrente non è mai stato sposato, ma in passato ha avuto una compagna, la signora Palla Edlira, con cui ha convissuto dal 2006 al 2018. Dalla relazione *more uxorio* nascevano due figli, Samuel nel 2010 e Matteo nel 2014, che oggi vivono insieme alla madre nella casa di Milano che il ricorrente aveva acquistato insieme a quest'ultima. Secondo gli accordi con la signora Palla, che fortunatamente ha un lavoro, il signor Raffaelli ha lasciato l'utilizzo dell'immobile in comproprietà alla ex convivente e ai figli, corrispondendo unicamente la metà delle spese straordinarie e nulla a titolo di mantenimento ordinario.

Il signor Raffaelli ha vari problemi di salute. Innanzitutto, nel 2007 gli diagnosticavano un tumore maligno, che lo costringeva ad un intervento chirurgico e alle chemioterapie. Nel 2010, quando ormai tutto sembrava tornato alla normalità, si scopriva un tumore in metastasi al polmone, ed anche in questo caso si sottoponeva ad un'operazione chirurgica in cui gli asportavano metà di un polmone, e successivamente a cicli di chemioterapia e radioterapia. A causa di alcuni effetti collaterali dovuti alla chemioterapia, nel 2017 subentrava una emiparesi destra, per la quale il ricorrente subiva spesso ricoveri neurologici e che comportava, infine, una disabilità motoria. Da ultimo, 2 anni fa, affrontava un infarto, a seguito del quale modificava ulteriormente il proprio stile di vita in modo drastico (non può ad oggi fare le scale, portare pesi, affaticarsi, ecc.). Attualmente svolge una vita regolare e sta relativamente bene.

Da questo quadro clinico, emerge l'impossibilità del signor Raffaelli di prestare attività lavorativa, infatti è stato dichiarato invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% (doc. 4).

Per completare il quadro della situazione personale del debitore, si producono il Casellario Giudiziale e il Certificato dei carichi pendenti, da cui non risulta alcuna annotazione (docc. 5 e 6).

2) SITUAZIONE REDDITUALE

Il signor Raffaelli ha lavorato fino al 2007 quando, sorgendo i problemi di salute di cui al paragrafo precedente, non è più stato in grado di svolgere alcuna attività. In particolar modo, dal 1999 al 2007 ha avuto una occupazione stabile presso la Mercitalia Intermodal Spa, mentre oggi



le entrate del signor Raffaelli derivano esclusivamente dalla pensione di inabilità di circa **euro 16.200,00 all'anno, circa euro 1250 al mese oltre tredicesima, con una media mensile di euro 1.350,00.**

Tuttavia, le entrate percepite dal signor Raffaelli sono nella realtà inferiori, in quanto sulla pensione grava una trattenuta per via di un prestito con cessione del quinto di cui si parlerà meglio nel paragrafo inerente alla situazione debitoria.

Si producono l'estratto conto previdenziale del ricorrente da cui si evince tutta la storia lavorativa dello stesso (doc. 7), i cedolini della pensione del 2024 (doc. 8) e le ultime tre Certificazioni Uniche tratte dal cassetto fiscale (docc. 9-11).

3) SPESE PER IL SOSTENTAMENTO

Dopo aver individuato le entrate del debitore, occorre determinare, nel rispetto dell'art. 67 comma 2 lett. e) del D. Lgs. n. 14/2019, le spese correnti necessarie al suo sostentamento e a quello della sua famiglia.

Tra i costi indispensabili, vi sono certamente le rate del canone di locazione per l'alloggio di proprietà del Comune di Ferrera Erbognone (doc. 12 contratto alloggio), le spese per utenze (luce, gas, acqua, rifiuti), la telefonia mobile, le spese per alimentari, prodotti per pulizia della casa e cura della persona, le spese mediche, dentistiche, oculistiche, farmaceutiche, tenendo in considerazione le sue precarie condizioni di salute, le spese per l'abbigliamento e le calzature, per i mezzi pubblici; come già detto, inoltre, il signor Raffaelli sostiene la metà delle spese straordinarie (scolastiche ed extrascolastiche) dei figli.

Ecco, dunque, l'elenco delle spese per il mantenimento del debitore:

Spese per il sostentamento della famiglia	al mese	all'anno
Alloggio comunale	€ 100,00	€ 1.200,00
Spese per utenze (luce, gas, acqua, rifiuti)	€ 150,00	€ 1.800,00
Telefonia mobile	€ 10,00	€ 120,00
Alimentati, pulizia casa e cura della persona	€ 400,00	€ 4.800,00
Spese mediche, farmaceutiche, dentistiche, oculistiche	€ 20,00	€ 240,00
Abbigliamento e calzature	€ 20,00	€ 240,00
Spese per mezzi pubblici	€ 10,00	€ 120,00
Spese extra per i figli (scolastiche ed extrascolastiche)	€ 160,00	€ 1.920,00
totale spese	€ 870,00	€ 10.440,00

L'importo sopra indicato è analogo a quello del tenore di vita minimo secondo la scala di equivalenza ISEE di cui al DPCM 159/2013, aumentato della metà, per un nucleo monofamiliare (doc. 13 conteggi tenere di vita minimo).



4) SITUAZIONE PATRIMONIALE

Si provvede, ora, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b), a descrivere la consistenza e la composizione del patrimonio del debitore.

In merito ai beni immobili, il signor Raffaelli è proprietario, insieme alla ex compagna, dell'**immobile sito in Milano (MI), Viale Ungheria n. 5**, dove quest'ultima vive con i due figli. Si tratta di un appartamento di tre locali posto al piano secondo, con annesso vano di cantina sito al piano seminterrato.

L'immobile è stato acquistato in data 24.10.2014 per la somma complessiva di euro 118.000,00.

Il valore dell'appartamento risulta attualmente inferiore a quello dell'acquisto, e la quota dell'istante è oggi stimato in euro 59.500,00 circa, come da valutazione richiesta dal ricorrente; tuttavia, poiché in caso di liquidazione del bene con vendita competitiva, l'offerta minima può essere pari al 75% del prezzo base, possiamo ritenere il valore della quota di proprietà del signor Raffaelli pari ad **euro 44.625,00** circa, senza considerare ulteriori ribassi, tutt'altro che rari nella prassi dei pignoramenti immobiliari, se si considera altresì che l'immobile ad oggi è in uso esclusivo della signora Palla e la sola quota di ½ dell'unità immobiliare non può considerarsi una condizione tale da rendere appetibile il bene sul mercato o, comunque, non costituisce ordinarietà nel mercato immobiliare.

Tale immobile, come chiarito in seguito, deve essere escluso dal piano, ai sensi dell'art. 67 comma 5 del D. Lgs. n. 14/2019, trattandosi di abitazione principale dei figli del ricorrente (doc. 14 documenti su immobili).

Passando ora ai beni mobili registrati, il signor Raffaelli non è proprietario di alcun veicolo (doc. 15 visure PRA attuale e storica).

Il ricorrente è titolare dei seguenti **rapporti finanziari**:

- Conto corrente n. 1860 presso Banca Nazionale del Lavoro Spa, con saldo attualmente negativo, e dunque di tale posizione se ne parlerà meglio nel paragrafo dedicato alla situazione debitoria (doc. 16 estratti cc Banca Nazionale del Lavoro Spa n. 1860 2020-2025);
- Conto corrente n. 644 presso Banca Popolare Etica Spa, aperto in data 04.06.2024 ed utilizzato per le esigenze della vita quotidiana e per l'accredito della pensione, con saldo sempre variabile e comunque esiguo (doc. 17 estratti cc Banca Popolare Etica Spa n. 644 apertura-2025);
- Carta You n. 8480 aperta presso Advanzia Bank S.A. in data 23.03.2022 ed oggi non più utilizzata in quanto bloccata per via di uno scoperto di conto, infatti se ne parlerà ne



paragrafo inerente alla situazione debitoria (doc. 18 estratti cc Carta You n. 8480 apertura-2025);

Infine, il signor Raffaelli non risulta essere mai stato titolare di imprese o quote societarie (doc. 19 scheda persona completa negativa tratta dal Registro delle Imprese).

Si riepilogano i beni del signor Balzano (doc. 20 inventario con autocertificazione):

INVENTARIO			
TIPO DI BENE	DESCRIZIONE	PROPRIETA'	POSSESSO
IMMOBILE	appartamento sito in Milano (MI), Viale Ungheria n. 5	50% Raffaelli, 50% Palla	100% Palla
CONTO CORRENTE	conto corrente n. 1860 presso Banca Nazionale del Lavoro Spa	100% Raffaelli	100% Raffaelli
CONTO CORRENTE	conto corrente n. 644 presso Banca Popolare Etica Spa	100% Raffaelli	100% Raffaelli
CARTA	carta You n. 8480 presso Advanzia Bank S.A.	100% Raffaelli	100% Raffaelli

5) ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

Nessun atto dispositivo è stato compiuto dal ricorrente negli ultimi cinque anni in relazione al patrimonio immobiliare (si veda doc. 14) ed in riferimento ai beni mobili registrati (si veda doc. 15).

Non sussiste alcun atto impugnato dai creditori, come si evince dal cassetto fiscale, le cui credenziali SPID sono state messe a disposizione dell'OCC, dall'ispezione ipotecaria (cfr. doc. 14), nonché dal certificato Crif, di seguito prodotto.

6) SITUAZIONE DEBITORIA E CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Con riferimento ai DEBITI NEI CONFRONTI DI ISTITUTI DI CREDITO, si producono innanzitutto la CRIF e la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia (docc. 21 e 22).

Il signor Raffaelli, in tale ambito, è gravato dai seguenti debiti:

- a) **euro 4.847,39** verso **Kruk Investimenti Srl**, già Findomestic Banca Nazionale Spa, per una linea di credito n. 10051601431522 richiesta nel 2021 con un limite massimo di utilizzo pari ad euro 2.500,00 da rimborsare in rate da 75,00 euro, limite aumentato poi a 3.500,00 euro portando ad euro 105,00 le rate mensili. Tale prestito era stato richiesto per



avere liquidità. Il creditore ha ottenuto dal Giudice di Pace di Vigevano il decreto ingiuntivo n. 792/2025 R.G. n. 703/2025 per l'importo capitale di euro 4.114,79 oltre spese di procedura liquidate (doc. 23 debito verso Kruk Investimenti Srl: contratto, comunicazione cessione del credito 20.11.2024, ricorso per decreto ingiuntivo, decreto ingiuntivo R.G. n. 703/2025);

b) euro 14.729,00 verso Fiditalia Spa per le seguenti posizioni:

- euro 3.221,00 per il contratto di finanziamento n. 92860 stipulato il 23.02.2023, di importo originario pari ad euro 3.202,95 da saldare in n. 66 rate mensili da 63,00 euro l'una. L'importo sopra menzionato è il residuo risultante dalla CRIF (cfr. doc. 21);
- euro 11.508,00 per il contratto di finanziamento n. 34640 stipulato il 13.04.2022, di importo originario pari ad euro 13.008,00 da saldare in n. 84 rate mensili da 195,00 euro l'una. L'importo sopra menzionato è il residuo risultante dalla CRIF (cfr. doc. 21).

Tali posizioni debitorie sono state contratte dal ricorrente per l'acquisto di arredamento ormai datato e usurato e per apportare alcune migliorie nella propria abitazione (doc. 24 debito verso Fiditalia Spa: contratto di finanziamento n. 92860, contratto di finanziamento n. 34640).

c) euro 370,36 verso Advanzia Bank S.A. per una linea di credito rateale con carta You n. 84808 con un limite di utilizzo di 300,00 euro, da pagare con rate mensili. Tale fido è stato richiesto nel 2022 per avere liquidità. Ad oggi tale carta risulta bloccata (doc. 25 debito verso Advanzia Bank S.A.: precisazione del credito).

d) euro 3.552,55 verso Younited S.A. per le seguenti posizioni debitorie:

- euro 2.055,71 per il prestito personale n. 2OXY8T del 12.07.2022 per un importo originario pari ad euro 2.018,98, rimborsabile in n. 84 rate di euro 38,00 al mese; tale prestito è stato contratto Tale prestito è stato richiesto in quanto il figlio Samuel ha avuto problemi di salute e necessitava di molte visite e molta fisioterapia per la guarigione;
- euro 1.496,84 per il prestito personale n. V4DW7 del 12.12.2021 per un importo originario pari ad euro 2.627,98, rimborsabile in n. 48 rate di euro 69,00 al mese; tale prestito è stato contratto per liquidità (doc. 26 debito verso Younited S.A.: contratto di prestito personale n. 2OXY8T, piano di ammortamento, precisazione del credito, contratto di prestito personale n. V4DW7, piano di ammortamento, precisazione del credito);

e) euro 23.850,00 verso Compass Banca Spa per il prestito con cessione del quinto n. 209875 dell'8.11.2022 di importo originario pari ad euro 20.096,20, rimborsabile in n.



120 rate da euro 225,00 al mese; tale prestito è stato contratto in parte per estinguere (con euro 9.500,00 circa) il precedente prestito con cessione del quinto dello stipendio n. 10121208 stipulato con Sigla Credit Srl, e la restante parte è stata utilizzata per vivere in quanto l'ammontare delle rate in essere era eccessiva e non dispensava più di denaro per le necessità della vita quotidiana. L'importo sopra menzionato è il residuo risultante dalla CRIF (cfr. doc. 21) (doc. 27 debito verso Compass Banca Spa: contratto di prestito con cessione del quinto n. 209875, comunicazione di estinzione, piano di ammortamento);

f) euro 21.625,54 verso Banca Nazionale del Lavoro Spa per le seguenti causali:

- euro 18.271,00 per il residuo del finanziamento n. 2115 stipulato in data 08.04.2021 per un importo originario pari ad euro 19.891,45 da saldare in n. 120 rate da euro 262,00 al mese. Tale prestito è stato richiesto in parte per estinguere (con euro 14.100,00 circa) il precedente prestito con BNL n. 1474034 del 19.12.2014, ed in parte per avere liquidità per vivere. L'importo menzionato è il residuo risultante dalla CRIF (cfr. doc. 21);
- euro 3.354,54 per lo scoperto del conto corrente n. 1860. L'importo menzionato è l'importo risultante dall'estratto conto corrente al 30.06.2025 (cfr. doc. 16) (doc. 28 debito verso Banca Nazionale del Lavoro Spa: contratto di finanziamento n. 2115, contratto di finanziamento n. 1474034);

g) euro 2.990,00 verso AK Nordic AB, già Unicredit Spa, per il prestito personale n. 2456519 stipulato in data 21.11.2013 per un importo originario pari ad euro 10.000,00 da saldare in n. 60 rate da euro 238,00 al mese. Tale prestito è stato richiesto in vista dell'acquisto nell'anno successivo dell'immobile sito in Milano. In data 29.06.2015 tale credito è stato ceduto all'odierno creditore che nel luglio 2019 ha ottenuto dal Tribunale di Pavia il decreto ingiuntivo n. 1808/2019, R.G. n. 4428/2019, per l'importo di euro 10.186,63. In data 02.12.2019 Ak Nordic AB ha accettato la proposta di definizione bonaria pervenuta, a dimostrazione della buona volontà del debitore di far fronte agli impegni assunti, dal signor Raffaelli, per la somma complessiva pari ad euro 9.360,00 da suddividere in n. 72 rate da euro 130,00 al mese. Nonostante l'impegno del debitore nel pagare le rate concordate, dopo un nuovo periodo di difficoltà economiche, il creditore cessionario ha notificato atto di precetto per l'importo di euro 9.958,36, a seguito del quale, però, il signor Raffaelli ha ottenuto la possibilità di continuare a saldare le rate concordate nell'accordo del dicembre 2019, per poter evitare il pignoramento della pensione, accordo che oggi è rispettato, ed infatti l'istante ha pagato circa 49 rate di 72. L'importo sopra indicato è quello derivante dalla differenza tra l'importo indicato



nell'accordo e quanto già saldato dal signor Raffaelli (doc. 29 debito verso AK Nordic AB: decreto ingiuntivo, atto di precetto, storico fascicolo, contratto di prestito personale n. 2456519, accordo).

- h) euro 17.939,84** verso **Ifis Npl Investing Spa**, già Compass Banca Spa, per il finanziamento n. 28984621 del 22.12.2023 di importo originario pari ad euro 16.000,00, rimborsabile in n. 84 rate da euro 325,00 al mese; tale prestito è stato contratto per liquidità (doc. 29bis debito verso Ifis Npl Investing Spa: contratto di finanziamento n. 28984621, piano di ammortamento, comunicazione di cessione del credito e di precisazione);

Passando ora ai DEBITI DI NATURA FISCALE-PREVIDENZIALE, O COMUNQUE NEI CONFRONTI DI ENTI PUBBLICI, il signor Raffaelli è gravato dai seguenti debiti:

- i) euro 844,48** verso l'**Agenzia delle Entrate e Riscossione** per Tari anni 2006-2011 (doc. 30 debito verso Agenzia delle Entrate e Riscossione: estratto di ruolo e dettagli cartelle);

Non vi sono posizioni debitorie né nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (doc. 31 debito verso Agenzia delle Entrate: Certificato carichi pendenti dell'anagrafe tributaria), né nei confronti della Regione Lombardia (doc. 32 debito verso Regione Lombardia: precisazione del credito).

In merito agli ALTRI DEBITI, il ricorrente presenta le seguenti posizioni debitorie:

- j) euro 361,70** verso **Green Network** per utenze di luce e gas (doc. 32bis Debito verso Green Network);

A completamento della situazione debitoria, si produce la Visura Protesti, da cui non risulta alcuna annotazione (doc. 33).

Si riepilogano pertanto i debiti complessivi del ricorrente (doc. 34 elenco creditori):



ELENCO CREDITORI				
RIF. NEL RICORSO	CREDITORE	IMPORTO	CAUSALE	TIPOLOGIA DEL CREDITO
a)	Kruk Investimenti Srl	€ 4.847,39	linea di credito n. 10051601431522	credito chirografario
b)	Fiditalia Spa	€ 14.729,00	finanziamento n. 92860 + finanziamento n. 34640	credito chirografario
c)	Avanzia Bank S.A.	€ 370,36	linea di credito rateale con carta You n. 84808	credito chirografario
d)	Younited S.A.	€ 3.552,55	prestito personale n. 2OXY8T + prestito personale n. V4DW7	credito chirografario
e)	Compass Banca Spa	€ 23.850,00	prestito con cessione del quinto n. 209875	credito chirografario
f)	Banca Nazionale del Lavoro Spa	€ 21.625,54	finanziamento n. 2115 + scoperto del conto corrente n. 1860	credito chirografario
g)	AK Nordic AB	€ 2.990,00	prestito personale n. 2456519	credito chirografario
h)	Ifis Npl Investing Spa	€ 17.939,84	finanziamento n. 28984621	credito chirografario
i)	Agenzia delle Entrate e Riscossione	€ 844,48	Tari anni 2006-2011	credito privilegiato
j)	Green Network	€ 361,70	Bollette luce e gas	credito chirografario
totale		€ 91.110,86		

7) RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Dall'esame della situazione debitoria, emerge, in primo luogo, che **il ricorrente non ha contratto debiti per ragioni voluttuarie, ma sempre per esigenze primarie o quanto meno importanti** (spese per l'abitazione, spese per i figli, estinzione di precedenti prestiti).

Dall'analisi degli estratti conto non si evidenziano spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni quotidiani, anzi è più che



evidente che **il signor Raffaelli vive in modo molto modesto, privandosi di ogni cosa non strettamente indispensabile.**

Dall'altro lato, si evidenzia che **l'odierno debitore, pur avendo più volte fatto ricorso al credito nel corso della sua vita, fino a tempi molto recenti ha adempiuto a tutte le obbligazioni** (come si evince anche dalla Crif: cfr. doc. 21), dimostrando la **volontà di onorare i debiti contratti** (anzi l'assoluta convinzione di riuscirci), pertanto **la sua solvibilità negli ultimi anni è molto buona.**

Fino al 2021 si può notare che il debitore riusciva a pagare le rate, compreso un piano di rientro per un vecchio debito del 2013 con Unicredit. Fino al 2021, infatti, risulta anche rispettato il merito creditizio da parte delle banche.

I problemi nascevano in seguito: infatti nel 2022 sorgeva la necessità di spese fuori dall'ordinario (per lavori idraulici ed elettrici non prorogabili in casa, e la sostituzione di alcuni elettrodomestici indispensabili ormai del tutto non funzionanti) e sempre nel 2022 il signor Raffaelli decideva di rinegoziare il precedente prestito con cessione del quinto del 2018, al fine di abbassare la rata. **Ma tutte le linee di credito o i prestiti concessi nel 2022 risultano aver violato il merito creditizio**, non avendo con ogni evidenza gli enti finanziatori correttamente verificato il reddito del debitore rapportato alle rate già in essere.

Nel 2023, inevitabilmente, il signor Raffaelli contraeva gli ultimi debiti per pagare le rate dei debiti precedenti, oltre che per far fronte ad alcune extra in relazione ai figli, scolastiche e non scolastiche. Va da sé che **i prestiti del 2023 sono stati concessi in totale violazione del merito creditizio.**

Il signor Raffaelli è persona semplice, in condizioni di fragilità, con condizioni di salute assolutamente compromesse tanto che è stato dichiarato invalido al 100%, e, ciò nonostante, con coraggio egli affronta una vita ormai difficilissima dal punto di vista fisico con ammirevole serenità e spirito di adattamento non comune. Il Raffaelli, pur impossibilitato a lavorare, non ha voluto far ricadere sui figli questa situazione, cercando di garantire loro un tenore di vita simile a quello dei coetanei e aiutando la ex compagna nel pagamento di tutte le spese straordinarie (per esempio le vacanze con l'oratorio, la fisioterapia per il figlio Samuel, le gite scolastiche, ecc.).

D'altro canto **le banche e le società finanziarie alle quali il signor Raffaelli, persona non certo esperta in materia bancaria e finanziaria, si è rivolto per ottenere dei prestiti, hanno acconsentito alle sue richieste, evidentemente ritenendo le stesse legittime e il suo reddito sufficiente a sostenere le rate concordate.**



Come noto, l'art. 124 bis del Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/1993) prevede che, prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore debba valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, ove necessario consultando le banche dati più opportune. Nel caso in questione, tutti i debiti preesistenti ben risultavano da documenti verificabili, quali la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia (per quanto riguarda il mutuo, cfr. doc. 24) e la CRIF (per quanto riguarda tutti gli altri prestiti, attuali ed estinti negli ultimi anni: cfr. doc. 23).

“Il finanziatore, trovandosi in una situazione di conclamata dissimetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato sovraindebitato, non si può mai considerare immune da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più lui in grado di valutare la capacità di solvenza del debitore che non quest'ultimo, i cui profili di colpevolezza, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore” (Tribunale di Vicenza 24.9.2020, così anche Tribunale di Napoli Nord 21.12.2018, www.Ilcaso.it). Infatti, il creditore ben può comprendere, e assai meglio del debitore, non solo l'opportunità o meno di concedere credito, ma anche quali siano le conseguenze in caso di inadempimento; tanto per fare un esempio, di solito il consumatore non è consapevole che la casa di abitazione può essere pignorata per il mancato pagamento di un modesto prestito al consumo. “L'assenza di colpa del consumatore nella determinazione del proprio sovraindebitamento può essere desunta dalla positiva valutazione, a monte, del c.d. merito creditizio da parte del soggetto finanziatore” (Tribunale di Bari 8.7.2020, www.Ilcaso.it); cosicché “la valutazione del merito creditizio dal parte del finanziatore è elemento idoneo a fondare l'esistenza della meritevolezza del debitore ai fini dell'omologa” (Tribunale di Napoli 27.10.2020 www.Ilcaso.it).

Tale chiara tendenza giurisprudenziale risulta ora non solo confermata ma rafforzata nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, come già con la L. n. 176/2020 che ne ha anticipato alcune norme nel vigore della L. n. 3/2012.

In primo luogo, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124-bis TUB viene “sanzionato” con l'impossibilità di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69 comma 2 CCII), in secondo luogo, viene eliminata la previsione (contenuta nella versione originaria del vecchio art. 12-bis comma 3 della L. n. 3/2021) che impediva l'accesso al Piano del consumatore al debitore che aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, aveva colposamente determinato il sovraindebitamento, aveva fatto un ricorso al credito non proporzionato alle



proprie capacità; in terzo luogo, l'art. 69 comma 2 dell'attuale CCII stabilisce ora (come già anticipato con la riforma del dicembre 2020) che la proposta non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede, frode.

È, quindi, di plateale evidenza il **cambio di rotta del Legislatore, che ha voluto espungere al sistema normativo i criteri della sproporzione del ricorso al credito e della ragionevole prospettiva di restituire il debito, nell'intento di favorire l'accesso alle procedure di sovraindebitamento, e dunque all'esdebitazione;** tutto ciò in ossequio alle stringenti indicazioni della **Raccomandazione Europea del 12.3.2014**, secondo cui è necessario dare ai debitori insolventi una seconda possibilità per agevolare il recupero al circuito produttivo e consumistico e il recupero della dignità della persona anche nel suo ambito familiare e sociale.

“Emerge, dunque una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano”; ... anche se “il giudizio di meritevolezza non può dirsi del tutto estraneo alla ratio legis della norma, “viene infatti escluso in nuce l'accesso allo speciale procedimento quando emergano profili di colpa grave o frode in capo al consumatore, dimostrando l'intenzione di alleviare il giudizio sulla condotta del debitore” (Tribunale di Trani 13.3.2021, www.tribunaletrani.it/allegatinews/A_43989). Insomma, “a seguito degli interventi normativi apportati alla L. n. 3/2012 con la L. n. 176/2020 e successivamente con il D Lgs. n. 14/2019 di recente entrato in vigore, si è assistito al passaggio dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza) necessaria, prima della riforma, per procedere all'omologazione, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, ora espressamente ai fini dell'omologa del piano del consumatore, con un evidente restringimento delle maglie avuto riguardo al profilo della responsabilità del debitore, novità quest'ultima da intendere come espressione del favor ordinamentale nei confronti di quello tra i soggetti contraenti che si connota per una intrinseca fragilità contrattuale” (Tribunale di Benevento 26.1.2021, www.Ilcaso.it).

Del resto, una lettura eccessivamente rigorosa dei requisiti di ammissibilità porterebbe inevitabilmente a limitare l'accesso alla procedura del consumatore ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti ed imprevedibili, senza tener conto della *ratio* della norma, consentire l'esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali, e senza tener conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo, ma è frutto di un percorso di graduale indebitamento (come lucidamente afferma Tribunale di Verona, 5.2.2021, www.Ilcaso.it).



In definitiva, dal tenore del nuovo art. 69 comma 2 del Dl Lgs. n. 14/2019, come già nel precedente art. 7 comma 2 lett d-ter della L. 3/2012 come modificato nel 2020, va escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano (Tribunale di Napoli Nord 6.2.2021, www.Ilcaso.it).

Tornando al Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore qui proposto, è evidente che **non sussiste non solo alcun atto in frode, ma nemmeno malafede o colpa grave nella condotta del signor Raffaelli**, persona in condizioni di salute molto compromesse, e che per tutta la vita ha sempre cercato di onorare ogni impegno tenendo un regime di vita molto contenuto e moderato, senza alcuna spesa voluttuaria o superflua; ciò è tanto più vero se prendiamo in esame, specularmente, la condotta dei creditori, che appaiono senz'altro colpevoli di aver concorso al sovraindebitamento, favorendo il ricorso al credito del signor Raffaelli.

Allo stato attuale, il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, nonché il reddito disponibile non dà altra scelta all'odierno debitore che chiedere l'accesso ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ed in particolare al Piano del Consumatore, al fine di preservare l'abitazione principale e ristrutturare nel miglior modo possibile tutti i debiti pendenti.

PARTE II - LA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Andiamo ora a delineare il piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dal ricorrente.

8) LA DURATA

Il Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dal signor Raffaelli ha durata di **otto anni**, decorrenti dal provvedimento di omologa.

9) L'ATTIVO

La massa attiva messa a disposizione dei creditori è costituita dal reddito disponibile annuo, come quantificato nel paragrafo 2, detratte le spese per vivere, come delineate nel paragrafo 3:

Reddito annuo	€ 16.200,00
Reddito mensile medio	€ 1.350,00
Spese annue per il sostentamento	€ 10.440,00
Spese mensili medie per il sostentamento	€ 870,00
Parte del reddito disponibile per i creditori all'anno	€ 5.760,00
Parte del reddito disponibile per i creditori al mese	€ 480,00



per la durata di 8 anni, per un totale di euro 46.080,00.

A fronte di ciò, si chiede l'esclusione dall'attivo della quota del 50% dell'immobile in Milano, Viale Ungheria 5, di proprietà del ricorrente, per i seguenti motivi:

- l'importo offerto con le entrate future supera il valore della quota dell'immobile come quantificato nel paragrafo 4 (euro 44.625);
- il 50% di un immobile non risulta appetibile sul mercato;
- in caso di liquidazione controllata, l'immobile sarebbe venduto con modalità competitive, con conseguenti ulteriori probabili ribassi, senza contare le spese di esecuzione (circa 10-15.000) che andrebbero a decurtare il ricavato;
- nell'immobile vivono i due figli minori, che in caso di liquidazione dell'immobile rimarrebbero senza casa, anche perché le entrate della compagna sono del tutto insufficienti a sostenere il costo di un affitto;

11) IL PASSIVO

Il passivo oggetto del piano è quello indicato nel precedente paragrafo 6 ed al doc. 34.

All'ammontare dei debiti si aggiungono le spese di procedura, e quindi in primo luogo il compenso dell'OCC, come da preventivo che si allega, al netto degli acconti ricevuti, credito da ritenersi prededucibile (doc. 35).

Vi è poi il compenso per l'assistenza legale, credito prededucibile per il 75% ai sensi dell'art. 6 CCII, e per il prelo privilegiato ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. (doc. 36).

Prudenzialmente, si aggiungono anche 1.500,00 euro per spese vive da sostenere nel corso della procedura (trascrizioni, oneri bancari, ecc.).

Il passivo della procedura, comprensivo delle voci sopra indicate, e con distinzione tra crediti prededucibili, privilegiati e chirografari, risulta pertanto complessivamente il seguente:

TOTALE PASSIVO	
crediti prededucibili	€ 7.338,43
crediti privilegiati	€ 1.478,88
crediti chirografari	€ 90.266,38
totale	€ 99.083,70

12) PERCENTUALI E TEMPI DI SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI

Considerato l'attivo e il passivo sopra delineati, determiniamo, dunque, le percentuali di soddisfazione dei creditori:



Creditori	Totale dovuto	Totale da pagare	Percentuale da pagare
crediti prededucibili	€ 7.338,43	€ 7.338,43	100,00
crediti privilegiati	€ 1.478,88	€ 1.478,88	100,00
crediti chirografari	€ 90.266,38	€ 37.262,69	41,28
totale	€ 99.083,70	€ 46.080,00	

Come si può notare, oltre al pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati, si prevede un'alta percentuale di pagamento dei crediti chirografari.

Secondo il piano, ogni anno si accumulerà un attivo pari ad euro 5.760,00 (ossia euro 480,00 per 12 mesi).

Quanto alla tempistica di pagamento, considerate, all'inizio del piano, spese vive sostenute o accantonate per la somma sopra indicata pari ad euro 1.500,00, potranno essere effettuati riparti periodici ai creditori, per esempio biennali; nel primo piano di riparto potranno essere saldati per intero prededuzioni, privilegi nonché una piccola parte dei chirografari, mentre i successivi piani di riparto saranno destinati unicamente ai creditori chirografari.

13) ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Nella normativa vigente non è più previsto che nella relazione dell'OCC venga indicata la "probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria", come invece stabiliva l'art. 9 comma 2 lett. e) della L. n. 3/2012 nella versione precedente alla riforma di cui alla L. n. 176/2020 (di conversione del DL n. 137/2020); tale aspetto, tuttavia, rimane rilevante ai sensi dell'art. 70 comma 9 CCII in caso di contestazione da parte dei creditori o di qualunque interessato della convenienza del piano.

Nel sovraindebitamento del signor Raffaelli, nell'alternativa costituita dalla procedura di Liquidazione Controllata, l'attivo avrebbe composizione diversa ma valore non superiore.

Infatti, in esso rientrerebbe la quota del 50% della casa in comproprietà tra il signor Raffaelli e la signora Palla, in cui oggi vivono quest'ultima e i figli minori; come già detto, tale immobile vale complessivamente euro 119.000,00 euro, quindi la quota del signor Raffaelli risulta pari ad euro 59.500,00; premesso che la vendita di metà di un immobile non pare appetibile sul mercato, il valore suddetto deve comunque essere ribassato almeno del 25% (divenendo così euro 44.625,00) poiché in caso di Liquidazione verrebbe effettuata una vendita competitiva, senza considerare il rischio di ulteriori ribassi; in tal caso, si scenderebbe ad euro 33.468,75 quale possibile ricavo dalla quota del signor Raffaelli. Inoltre, le spese di esecuzione (perizie, pubblicità, ecc.), tutte gravanti sulla procedura, decurterebbero ancor più il possibile attivo netto.

Quanto al reddito del ricorrente, risulterebbe totalmente escluso dalla Liquidazione, poiché, ai sensi dell'art.268 comma 4 lett. a), non sono ricompresi nella Liquidazione Controllata "i crediti



impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile”, tra cui rientrano i crediti aventi ad oggetto sussidi dovuti per malattie, quale appunto è la pensione di invalidità percepita dal signor Raffaelli.

D’altro canto, risulterebbe maggiore anche l’onere per le spese di procedura; infatti, anche se oggi è ormai accertato che il compenso del Gestore e del Liquidatore sono unificati, è del tutto presumibile che il compenso dell’OCC sia ben maggiore nel caso di Liquidazione, dovendo il Gestore non solo redigere la relazione particolareggiata ma anche mettere in esecuzione tutte le attività connesse alla Liquidazione dei Beni del Debitore.

Fermo restando, dunque, che i creditori con la presente proposta non otterranno un pagamento deteriore rispetto a quello che potrebbero ottenere con la procedura di Liquidazione, non si possono inoltre dimenticare le **finalità della normativa sul sovraindebitamento, anche in ottica europea, soprattutto in relazione ai consumatori**: nel caso *de quo* parliamo di soggetti in situazione di particolare fragilità, invalidi e inabili al lavoro (come nel caso del signor Raffaelli), che nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di RDC, rimarrebbero senza sicurezze, e vedrebbero svenduto all’asta il loro unico bene, quando invece è ben possibile per loro, con il presente Piano di Ristrutturazione, **pagare integralmente tutti i creditori, in un tempo ragionevole (8 anni)**.

I tempi di soddisfazione dei creditori sono chiaramente maggiori nel piano di Ristrutturazione proposto, rispetto a quelli di una Liquidazione Controllata, ma ciò è contemperato dall’offerta effettuata, che prevede un attivo maggiore a favore dei creditori.

Infine, risulta evidente la buona fede del debitore, che è disposto a sottoporsi, per un periodo di tempo notevole, 8 anni, ad un piano che sarà certo assai impegnativo; infatti, le somme destinate alla procedura sono consistenti, a fronte di un importo non certo esoso (euro 870,00 al mese) per tutte le spese correnti di sostentamento.

14) PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ

Sussistono i presupposti di ammissibilità e tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla procedura in questione.

Il signor Raffaelli è un **consumatore** ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. e, del D. Lgs. n. 14/2019, egli infatti è “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore” come ben si evince dalla scheda persona (negativa) tratta



dal Registro delle Imprese su scala nazionale (cfr. doc. 19), dall'estratto previdenziale (cfr. doc. 7) e dal cassetto fiscale, le cui credenziali sono state messe a disposizione dell'OCC. I debiti del ricorrente sono tutti legati ad esigenze private.

Il signor Raffaelli, inoltre, è certamente in stato di **sovraindebitamento** in quanto non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2 comma 1 lett. c) CCII).

Il ricorrente **non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti né ha mai beneficiato dell'esdebitazione nel corso della sua vita**; dunque, non sussiste la condizione soggettiva ostativa di cui all'art. 69 comma 1 D.Lgs. n. 14/2019 primo periodo. Si produce dichiarazione sostitutiva di certificazione proveniente dal debitore (doc. 37).

Il signor Raffaelli **non ha determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode** (art. 69 comma 1 secondo periodo CCII), come spiegato in particolare nel paragrafo 7 del presente atto.

Il ricorrente ha fornito documentazione completa ed attendibile, che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria; in particolare la domanda è corredata dai documenti di cui all'art. 67 comma 2 ossia l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione (doc. 34 nonché paragrafo 6), l'elenco di tutti i beni (doc. 20 nonché paragrafo 4), l'indicazione dell'eventuale presenza di atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (nonché paragrafo 5), le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni (docc. 9-11), l'indicazione delle entrate del ricorrente e del nucleo familiare (paragrafo 2) e l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia (doc. 13 e paragrafo 3).

Inoltre, alla domanda è allegata la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi (doc. 38), come previsto dall'art.68 comma 2 D.Lgs. n. 14/2019.

Alla luce di quanto sopra, il ricorrente, come rappresentato, difeso e domiciliato *ut supra*

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice adito, verificato che la proposta e il piano siano ammissibili, voglia:

1. emettere il decreto di cui all'art. 70 comma 1 D. Lgs. n. 14/2019 disponendo la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e disponendo che ne sia data la comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni a cura dell'OCC;
2. disporre con il medesimo decreto, ai sensi dell'art. 70 comma 4 DI CCII, al fine di conservare l'integrità del patrimonio del debitore, il divieto di azioni esecutive e cautelari



- sul patrimonio del consumatore, fino alla conclusione del procedimento;
3. successivamente, constatata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologare il piano con sentenza, disponendo l'eventuale trascrizione a cura dell'OCC e dichiarando chiusa la procedura;
 4. in caso di contestazione dei creditori, rigettare l'opposizione dei creditori che abbiano violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB e omologare comunque il piano proposto, constatato che dalla sua esecuzione i creditori verranno soddisfatti in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria;
 5. concedere al deducente il beneficio dell'esdebitazione.

Il sottoscritto procuratore dichiara che il contributo unificato per la presente procedura è pari ad euro 98,00.

Si producono i seguenti documenti richiamati in narrativa:

- 1) Nomina Gestore della Crisi;
- 2) CI + CF Raffaelli;
- 3) Certificato stato di famiglia-residenza;
- 4) Documentazione medica;
- 5) Casellario Giudiziale;
- 6) Carichi Pendenti;
- 7) Estratto conto previdenziale Raffaelli;
- 8) Cedolini pensione 2024;
- 9) CU 2023 x anno 2022;
- 10) CU 2024 x anno 2023;
- 11) CU 2025 x anno 2024;
- 12) Contratto alloggio;
- 13) Conteggi tenore di vita minimo;
- 14) Documenti su immobili: visura catastale, ispezione ipotecaria con dettagli delle note, relazione di stima analitica immobile di Milano, contratto di compravendita immobile di Milano;
- 15) Visure PRA attuale e storica;
- 16) Estratti cc Banca Nazionale del Lavoro Spa n. 1860 2020-2025;
- 17) Estratti cc Banca Popolare Etica Spa n. 644 apertura-2025;



- 18) Estratto cc Carta You n. 8480 apertura-2024;
- 19) Scheda persona completa negativa tratta dal Registro delle Imprese;
- 20) Inventario con autocertificazione;
- 21) CRIF;
- 22) Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- 23) Debito verso Kruk Investimenti Srl: contratto, comunicazione cessione del credito 20.11.2024, ricorso per decreto ingiuntivo, decreto ingiuntivo R.G. n. 703/2025;
- 24) Debito verso Fidelity Spa: contratto di finanziamento n. 92860, contratto di finanziamento n. 34640;
- 25) Debito verso Advanzia Bank S.A.: precisazione del credito;
- 26) Debito verso Younited S.A.: contratto di prestito personale n. 2OXY8T, piano di ammortamento, precisazione del credito, contratto di prestito personale n. V4DW7, piano di ammortamento, precisazione del credito;
- 27) Debito verso Compass Banca Spa: contratto di prestito con cessione del quinto n. 209875, comunicazione di estinzione, piano di ammortamento;
- 28) Debito verso Banca Nazionale del Lavoro Spa: contratto di finanziamento n. 2115, contratto di finanziamento n. 1474034;
- 29) Debito verso AK Nordic AB: decreto ingiuntivo, atto di precetto, storico fascicolo, contratto di prestito personale n. 2456519, accordo;
- 29bis) Debito verso Ifis Npl Investing Spa: contratto di finanziamento n. 28984621, piano di ammortamento, comunicazione di cessione del credito e di precisazione;
- 30) Debito verso Agenzia delle Entrate e Riscossione: estratto di ruolo e dettagli cartelle;
- 31) Debito verso Agenzia delle Entrate: Certificato carichi pendenti;
- 32) Debito verso Regione Lombardia: precisazione del credito;
- 32bis) Debito verso Green Network;
- 33) Visura protesti;
- 34) Elenco creditori;
- 35) Preventivo compenso OCC;
- 36) Fattura proforma avv. Paci;
- 37) Autocertificazione su esdebitazione;
- 38) Relazione OCC.



Milano, li 05.09.2025

Avv. Alessandra Paci

Ivan Gabriele Raffaelli





TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione Prima Civile
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore n. **4-1/2026**

DECRETO

Il Giudice,

visto il ricorso iscritto a ruolo in data 13/01/2026, proposto

da

RAFFAELLI IVAN GABRIELE (C.F. RFFVGB73S16F205E), nato a Milano (MI), il 16/11/1973 e residente a Ferrera Erbognone (PV), Corso della Repubblica n. 50 con l'avv. **Alessandra Paci**;

-debitore ricorrente-

e con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott.ssa **Elena Boselli**;

vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti;

vista la relazione particolareggiata depositata ex art. 68, comma 2, CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

PQM

1. **dispone** che, a cura della cancelleria, il piano e la proposta depositati dall'istante siano pubblicati su apposita sezione del sito internet del Tribunale di Pavia (procedure in materia di sovraindebitamento);
2. **onera** l'OCC di comunicare il piano del consumatore e la relativa proposta unitamente agli allegati a tutti i creditori entro 30 giorni;
3. **ordina** a pena di nullità di non iniziare o proseguire le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, riservandosi di disporre altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;
4. **dispone** il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;
5. **avvisa** i creditori dell'obbligo di comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
6. **avvisa** che nei venti giorni successivi alla comunicazione i creditori possono presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'OCC nella comunicazione;



7. **invita** il gestore, decorsi 10 giorni dalla scadenza del predetto termine, a riferire al giudice in merito ad eventuali proposte di modifiche che ritiene necessarie, sentito il debitore;

Si comunichi.

Pavia, giovedì 29 gennaio 2026

Il giudice
Erminio Rizzi

